

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE CON PREVENTIVO

L'anno 2026, il giorno 16 del mese di ottobre, tra:

- A) Comune di Cavaglià** (C.F./P.IVA 00326680022), con sede in Cavaglià (BI) alla Via M. Mainelli 8, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Alice Castello** (C.F./P.IVA 00317490027), in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Santhià** (C.F./P.I. 00325950020), con sede in Santhià (VC) Piazza Roma 16, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*; **Comune di Tronzano Vercellese** (P.I. 00317880029), con sede in Tronzano Vercellese (VC) alla Via Lignana 41, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, nel prosieguo chiamati “Clienti” e/o “Comuni”;
- B) Avv. Michele Greco**, del Foro di Grosseto, email: greco greco studio legale orbetello.it, pec: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com, C.F. GRCMHL71D08E20F, P. IVA 05037660486, assicurato per la responsabilità professionale con polizza in vigore emessa da Generali Italia spa Agenzia di Grosseto, con Studio in Orbetello (GR) alla Via Buonarroto 16, nel prosieguo chiamato Avvocato;

Premesso che

1. I Comuni si sono costituiti nel procedimento RG n. 1361/2024 presso il TAR per il Piemonte promosso da A2A Ambiente srl con ricorso per l'annullamento della determinazione della Provincia di Biella n. 1046 del 9.07.2024 – pubblicata in data 10.07.2024 di diniego al rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, comprendente il giudizio di compatibilità ambientale e l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ex artt. 27 bis, 23 e 29 quater d.lgs. 152/20006, con riferimento al progetto denominato “*VERSIONE 2022 – Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)*”, presentato da A2A Ambiente S.p.A.; del verbale di riunione congiunta del 3.07.2024 dell'Organo Tecnico Provinciale VIA e del Comitato Per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella, nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento allegato e/o preordinato e/o presupposto e/o connesso. Il tutto, previa sospensione del giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 1, lett. b) e Allegato A2, n. 6, L.R. 40/1998, per violazione dell'art. 117 Cost., per le ragioni descritte nel corpo del ricorso;
2. Con sentenza n. 1824/2026 il TAR per il Piemonte ha accolto il ricorso promosso da A2A Ambiente srl; in data 6.10.2026 la Provincia di Biella e la Regione Piemonte

hanno impugnato di fronte al Consiglio di Stato la sentenza n. 1824/2026 chiedendone entrambe la sospensione cautelare dell'efficacia (R.G. n. 2026/8289 appello Regione; R.G. n. 2026/8315 appello Provincia);

3. I Comuni sono intenzionati a costituirsi nei predetti giudizi di appello affidando, all'uopo, l'incarico all'Avvocato Michele Greco;
4. i Clienti dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 e acconsentono al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
5. i Clienti sono stati resi edotti e chiaramente informati dei loro diritti e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra e prestano completo e informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto dell'art. 13 e segg. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e degli artt. 13-23 del D.Lgs 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei suoi dati personali. Prestano altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito;
6. i Clienti dichiarano di aver ricevuto l'informativa che, nei limiti di cui all'art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette;

prestato

il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 13 d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016,

le parti convengono quanto segue:

Art. 1. Efficacia delle premesse del contratto

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2. Conferimento e oggetto dell'incarico

1. I Clienti conferiscono all'Avvocato Michele Greco, che accetta, l'incarico al fine di costituirsi e svolgere ogni attività difensiva necessaria per conto dei Comuni di Cavaglià, Santhià, Alice Castello e Tronzano Vercellese nei giudizi di appello pendenti presso il Consiglio di Stato promossi dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Biella per l'impugnazione e la riforma della sentenza TAR per il Piemonte n. n. 1824/2026 così come meglio descritti in premessa.

2. I Clienti dichiarano di essere stati adeguatamente informati dall'Avvocato dei costi prevedibili e del grado di complessità della controversia.
3. I Clienti dichiarano di essere stati informati dall'Avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4. L'Avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi.
5. I Clienti, in relazione all'incarico conferito, si impegnano a sottoscrivere in favore dell'Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 3. Ausiliari, domiciliatari, consulenti e investigatori.

1. Le parti concordano che l'Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
2. Per quanto non vi sia l'obbligo di domiciliazione presso la città in cui ha sede il Consiglio di Stato (Roma), i Clienti acconsentono fin d'ora ad incaricare - per ragioni di efficacia e organizzazione dell'attività difensiva - l'Avv. Michele Lioi quale avvocato domiciliatario in Roma, che avrà anche la qualità di co-difensore, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michele Greco, sottoscriverà gli atti difensivi, curerà il deposito degli atti, dei documenti e parteciperà ove occorra alle udienze. Il coinvolgimento dell'Avv. Michele Lioi quale co-difensore e domiciliatario non comporterà alcun incremento del compenso pattuito nel presente preventivo; il compenso del co-difensore e domiciliatario rimarrà infatti a carico dell'Avvocato Michele Greco.

Art. 4. Determinazione del compenso

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue:

Imponibile	€ 23000,00
Spese generali al 15%	€ 3450,03
Somma	€ 26450.03
Contributo integrativo CPA 4%	€ 1058,00
Totale imponibile	€ 27508,03
I.V.A. 22%	€ 6051,77
Totale complessivo	€ 33559,80
A detrarre R.A. 20%	€ 5290,01
Totale netto da liquidare	€ 28269,79
Spese vive (contributo unificato)	€ 0,00

TOTALE DA CORRISPONDERE	€ 28269,79
--------------------------------	-------------------

2. il predetto importo è comprensivo dell'onorario per l'incarico di co-difensore domiciliatario in Roma che i Clienti conferiranno all'Avv. Michele Lioi,

congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Michele Greco, onorario che sarà interamente a carico dell'Avv. Michele Greco.

3. il predetto importo è riferito esclusivamente al giudizio di fronte al Consiglio di Stato indicato in premessa, compresa la fase cautelare, e non è comprensivo di qualsiasi altra eventuale fase e grado processuale;
4. la ritenuta d'acconto specificata al comma 1 che precede è a carico dei Clienti e dovrà essere versata all'erario entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento.
5. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all'importanza dell'opera.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

1. L'importo di cui al punto che precede dovrà essere corrisposto in tre tranches: la prima, pari al 60% del dovuto, entro e non oltre il 30 ottobre 2026; la seconda, pari al 30% del dovuto, entro e non oltre il 20 gennaio 2027; la terza, pari al 10% del dovuto, al momento della definizione del giudizio.
2. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico alle seguenti coordinate: Banco BPM filiale di Grosseto – IBAN IT90C0503414302000000022304 - BIC/SWIFT BAPPIT21360.

Art. 6. Titoli, specializzazioni e profilo dell'Avvocato

1. L'Avvocato Michele Greco comunica ai Clienti, che danno atto di esserne stati informati, di essere in possesso dei seguenti titoli: abilitato all'esercizio della professione forense di fronte alle Magistrature Superiori; autore di numerose pubblicazioni in materia di ambiente e tutela dei diritti; già difensore di imprese, singoli, pubbliche amministrazioni e associazioni in Toscana, Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige, Umbria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia. In passato, l'Avvocato è stato: docente a contratto di Diritto dell'ambiente all'Università Cattolica di Brescia; ricercatore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano. Il tutto, come meglio specificato nel sito web www.grecostudiolegaleorbetello.it.

Orbetello – Santhià – Cavaglià – Alice Castello – Tronzano Vercellese, 13 ottobre 2026

Il Sindaco del Comune di Cavaglià

SEGNATO CON LA FIRMA ELETTRONICA DEL SINDACO DEL COMUNE DI CAVAGLIÀ
PRODOTTO CON IL SERVIZIO "FIRMA ELETTRONICA" DEL COMUNE DI CAVAGLIÀ
14/10/2026 12:23:25 GMT+02:00



Il Sindaco del Comune di Santhià

Il Sindaco del Comune di Alice Castello

Il Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese

l'Avv. Michele Greco
